



Città di Gallipoli

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 26/11/2025

OGGETTO: Approvazione ricognizione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Gallipoli al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017

L'anno 2025, addì 26 del mese di novembre alle ore 13:00 nella Residenza Municipale, il COMMISSARIO PREFETTIZIO, Dott.ssa Eufemia TARSIA incaricato con Decreto del Prefetto della Provincia di Lecce del 22 ottobre 2025, con l'assistenza del Dott. Alessandro Caggiula, Vice Segretario Generale del Comune, ha adottato la presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ha espresso : parere **Favorevole**

Gallipoli, 17/11/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Dott. Emanuele BOELLIS

Il Responsabile del Servizio Finanziario , per quanto concerne la regolarità contabile, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000, ha espresso : parere **Favorevole**

Gallipoli, 17/11/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Emanuele BOELLIS

Vista la seguente proposta di deliberazione, a firma del Dirigente del Settore 5;

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 16 giugno 2017, n. 100;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, le Pubbliche Amministrazioni possano acquisire o mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018 le Pubbliche Amministrazioni *“effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”*;

Atteso che:

- la ricognizione è un atto obbligatorio e deve essere successivamente *“comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”*, ossia al competente Ministero. Inoltre, devono essere rese informazioni *“alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”*;
- ai sensi dell'art. 20, comma 7, del citato D. Lgs. n. 175/2016, *“La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 5.000 a un massimo di € 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9”*;

Preso atto delle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Precisato che:

- il D. Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli *“organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come*

oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili” (art. 2, comma 2, lett. i) e, pertanto, non rientrano gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria. In tal senso, l'Ente detiene partecipazioni in Consorzi (o società consortili), che essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000, non sono oggetto di revisione straordinaria;

- devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;

Osservato che:

- le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione e l'esito che comunque deve essere comunicato, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, giusta deliberazione di C.C. n. 27/2015 e i risultati dello stesso, di cui il presente atto ricognitivo costituisce ulteriore aggiornamento;

Richiamato, in particolare, che il sopra citato piano di razionalizzazione prevedeva quanto segue:

- con riferimento alla quota di partecipazione del 14 per cento in SE.TA. EU SpA si è preso atto della cessazione *ope legis* del rapporto giuridico societario già a far data 31 dicembre 2014 (atteso che con deliberazione del C.S. n. 69/2011 era stata espressa la volontà di recesso unilaterale) nonché della sentenza n. 11/2015 emessa dal Tribunale di Lecce con cui è stato dichiarato il fallimento della società stessa, non consentendo pertanto di richiedere il rimborso della quota in denaro, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del cod. civ.;
- con riferimento alla quota di partecipazione del 51 per cento di GE.FA. Srl, avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico di farmacia, si è provveduto all'alienazione della stessa con effetto a decorrere dall'8 giugno 2016 in favore del socio di minoranza che ha esercitato il diritto di prelazione, a seguito dell'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica (giusta D.D. n. 440/2016);

Richiamata altresì:

- la deliberazione di C.C. n. 35 del 29 novembre 2024 di approvazione della ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Gallipoli al 31 dicembre 2023, dando atto che questo ente non detiene partecipazioni in società attive e che, pertanto, l'esito della ricognizione è negativo;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 377 del 4 settembre 2025, avente ad oggetto l'individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Gallipoli per l'esercizio 2024;

Constatato che nel corso del 2024 non sono intervenute variazioni in merito alla detenzione da parte del Comune di Gallipoli di partecipazioni in società attive, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 16 giugno 2017, n. 100;

Ritenuto di provvedere in merito;

Il Dirigente del Settore Gestione economico-finanziaria e Risorse Umane, alla luce di tutto quanto sopra esposto, propone l'approvazione della seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Assunti i poteri di Consiglio Comunale,

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;

Acquisiti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

- il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000, reso in data 21 novembre 2025, al prot. 0079231/2025;

Rilevato che detta proposta di deliberazione è debitamente motivata e che sussistono i presupposti in fatto e in diritto per la relativa approvazione;

Ritenuto, pertanto, di procedere nel merito all'approvazione della ricognizione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Gallipoli al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 175/2016;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato giusta deliberazione di C.C. n. 52/2019;
- lo Statuto comunale;

DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato,

1. **APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Gallipoli, dando atto che nell'anno 2024 questo ente non deteneva partecipazioni in società attive e che, pertanto, l'esito della ricognizione è negativo;
2. **DEMANDARE** ai competenti uffici comunali gli adempimenti conseguenti, ivi compreso il caricamento dei dati relativi sul Portale Partecipazioni del MEF;
3. **DISPORRE** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e smi, con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e smi, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D. Lgs. n. 100/2017;
4. **DARE ATTO** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità di cui all'art. 20 del TUSP, così come modificato con il D. Lgs. n. 100/2017.

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

f.to Dott.ssa Eufemia TARSIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Alessandro Caggiula

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal al all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
- E' divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

Gallipoli,

Il Segretario Generale

f.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
